

n.4408/2020 R.G.



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr. Paolo Andrea Vassallo

a scioglimento della riserva assunta e letti gli atti della causa civile indicata in epigrafe;

provvedendo sull'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta;

premesse

che il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c, trattandosi di provvedimento di natura genericamente cautelare, va esercitato valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, e la sussistenza del periculum in mora, cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo, seguendo i criteri, specificamente richiamati dalla norma, del difetto, a sostegno delle ragioni dell'opponente, di prova scritta in senso stretto (che peraltro deve sussistere anche per i fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, non potendosi più ritenere adeguata, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la prova cosiddetta "allargata", che consente appunto la pronuncia del decreto nella fase monitoria), nonché, alternativamente considerata, della mancanza, nelle eccezioni dell'opponente, del requisito di pronta soluzione (eccezioni che involgano cioè una complessa attività di istruzione);

che se è vero che, da un lato, la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente, va altresì evidenziato che, d'altra parte, non si può neppure ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c, di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (sul punto va rilevato che, come precisato da Cass., S.U., 23.1.2002, n 761, qualora la parte contro cui sono

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, i detti fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili);

ritenuto

che nel caso di specie la verifica di fondatezza della domanda, che si caratterizza, come detto, per il petitum e la causa petendi illustrati in ricorso, quantunque per le limitate finalità di cui all'art. 648 c.p.c. alla luce degli elementi presenti agli atti di causa consente di rilevare come la [REDACTED] ha agito per via monitoria nei confronti di [REDACTED] reclamando il pagamento della somma di € 26.675,48 oltre interessi di mora in ragione del credito derivante dal contratto di finanziamento n. [REDACTED] sottoscritto in data 19-07-2012 e dal contratto di finanziamento n. [REDACTED] sottoscritto in data 20-04-2012; che la fonte negoziale della domanda di adempimento è provata da documenti negoziali allegati al ricorso monitorio ed al fascicolo di parte opposta (cfr. 02) copia contratto n. [REDACTED] 03) copia atto di cessione dei crediti a [REDACTED] s.p.a; 08) copia contratto n. [REDACTED] 09) copia atto di cessione dei crediti a [REDACTED];) nonché dagli estratti analitici relativi all'intera durata del rapporto (cfr. doc. 7 estratto conto analitico certificato ex art. 50 TUB; doc. 12 estratto conto analitico certificato ex art. 50 TUB) sicché viene in rilievo l'ormai noto e consolidato principio in tema di riparto dell'onere della prova per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001); che nella fattispecie non appaiono sussistere, ad un esame sommario degli atti di causa, ragioni ostative al riconoscimento della pretesa adempitiva; che sul punto va premesso che l'atto di opposizione appare per molti aspetti redatto senza alcuna attinenza ai rapporti oggetto di causa ed in particolare come se si trattasse di rapporti di conto corrente anziché di finanziamento (si vedano in questo senso i numerosi riferimenti: i) alla nozione di correntista (cfr. atto di citazione, p. 3); ii) alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (cfr. atto di citazione, p. 5); iii) all'antergazione e postergazione delle valute (cfr. atto di citazione, p. 7); iv) alla commissione di massimo scoperto (cfr. atto di citazione, p. 8).); v) all'illegittimo esercizio dello ius variandi (cfr. atto di citazione, p. 7): la circostanza dell'essere gran parte dell'opposizione disancorata dal dato reale attinente alla fattispecie - ciò

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



che va in questa sede stigmatizzato - rende i relativi motivi di opposizione manifestamente infondati;

che, venendo ai motivi di opposizione scrutinabili, parte opponente eccepisce infine la prescrizione del diritto di credito azionato;

che al riguardo va osservato che la S.C. con sentenza n. Sez. 3, Sentenza n. [REDACTED] del 30/08/2011 ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito - che "Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata";

che nella fattispecie risulta che il contratto di finanziamento n. [REDACTED] sottoscritto in data 19-07-2012, prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 48 rate mensili, con decorrenza dal 05-10-2012 ed ultima rata in scadenza in data 05-09-2016 (cfr.doc 2 fascicolo monitorio). Il diritto di credito, pertanto, si sarebbe potuto prescrivere esclusivamente in data 05-09-2026; il contratto di finanziamento n. [REDACTED] sottoscritto in data 20-04-2012, prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 120 rate mensili, con decorrenza dal 05-06-2012 ed ultima rata in scadenza in data 05-05-2022 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio). Il diritto di credito, pertanto, si sarebbe potuto prescrivere in data 05-05-2032. Con la conseguenza che la eccepita prescrizione non risulta maturata;

che l'opponente "impugna anche l'estratto conto depositato in giudizio dalla controparte poiché generico, non avente valore di prova circa i pagamenti già eventualmente ricevuti né l'importo preciso e la decorrenza precisa degli eventuali importi a debito del [REDACTED]";

che le contestazioni sollevate al riguardo da parte opponente appaiono del tutto generiche e, come tali, inidonee a privare di valore indiziario le scritture contabili della banca ("le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere." (Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2000, n. 12169. Conf. ex multis Cass. 21/07/2000, n. 9579; Cass. 18/04/2001, n. 5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Bari, 14/11/2006, in Massima Redazionale 2006; Trib. Bari, 04/12/2007, in Massima Redazionale 2008 e Trib. Monza, 05/03/2008, in Guida al diritto 2008, 44, 70);

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s. 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



che l'opponente sostiene inoltre che "il tasso di interesse applicato ad entrambe le posizioni debitorie del sig ██████████ è usurario, sia per quanto attiene il tasso di interesse ordinario sia per quanto riguarda quello di mora";

che va osservato che l'opponente muove da assunti generici e del tutto indimostrati che allo stato si arrestano a livello di mere deduzioni non supportati da alcun elemento di prova; invero anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta";

che l'opponente sostiene "che il tasso effettivo globale (T.A.E.G.), comprensivo di interessi, spese e commissioni, è clamorosamente pari al 20,234% (venti, duecentotrentaquattro punti percentuali), rispetto ad un ISC dichiarato del 16,98% (sedici, novantotto punti percentuali)" (cfr. atto di citazione, p. 6);

che, per un verso, anche tale doglianza è disancorata dalla realtà fattuale oggetto del presente processo posto che è sufficiente esaminare i contratti azionati per avvedersi della circostanza che alcuno dei due negozi, riporta un TAEG del 16,98%;

che in ogni caso la dedotta difformità non comporta la nullità, neanche parziale, dei contratti: al riguatrdò è bene premettere che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. █████ del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima". L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Tanto premesso appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato dall'opponente a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC/TAEG. Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB, richiamato nel ricorso, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC/TAEG non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dai ricorrenti. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione;

che con riferimento alla eccepita carenza di forma scritta del contratto va osservato che la questione, sul filo dell'insegnamento nomofilattico dispensato dalle SS.UU. (Cass., Sez. U, 23/01/2018, n. 1653; Cass., Sez. U, 18/01/2018, n. 1201; Cass., Sez. U, 18/01/2018, n. 1200; Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898), ha oramai perso ogni interesse, come la Suprema Corte e ha già avuto modo di rimarcare affermando da ultimo che "in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass., Sez. 1, 6/06/2018, n. 14646; Cassazione civile, sez. I, 02/10/2018, n. 23959). La normativa in materia di intermediazione finanziaria è ispirata ad esigenze di protezione del contraente debole ed è in tale ottica che va interpretata la nullità di protezione tipicamente connessa alla forma (scritta) del contratto.

che nella fattispecie i contratti sono stati redatti per iscritto e la circostanza che la Banca abbia espresso il consenso a detti contratti emerge inequivocabilmente dalla consegna della copia dei contratti e della relativa documentazione come emerge dalla dichiarazione effettuata dallo stesso cliente nel contratto medesimo, dal quale emerge che l'opponente ha sottoscritto dichiarazione di aver ricevuto copia del contratto, il che costituisce confessione stragiudiziale al momento non smentita da altro elemento istruttorio; risultano invero le seguenti pattuizioni (in sede di stipula del contratto n. [REDACTED] a. "Dichiaro di aver ricevuto: copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte; il documento 'Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori'; il documento con i Tassi Effettivi Globali Medi" (cfr. DOC. 2 fascicolo monitorio); b. "Dichiaro di ben conoscere le 'Condizioni Generali' del presente Contratto, che accetto integralmente senza riserva alcuna. Chiedo, quindi, che Findomestic mi conceda il Credito Finalizzato all'acquisto rateale di beni o servizi" (cfr. DOC. 2 fascicolo monitorio); in sede di stipula del contratto n. [REDACTED] a. "Dichiaro di aver ricevuto: copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte e corredata dal documento 'Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori' " (cfr. DOC. 8 fascicolo monitorio); b. "Dichiaro di ben conoscere le 'Condizioni Generali' del presente Contratto, che accetto integralmente senza riserva alcuna. Chiedo, quindi, che Findomestic mi conceda il Prestito Personale rimborsabile alle Condizioni Economiche riportate nel presente contratto" (cfr. DOC. 8 fascicolo monitorio);

che anche il di opposizione relativo alla vessatorietà del contratto è manifestamente generico posto che la ingiunta non specifica neanche quali sarebbero le clausole asseritamente vessatorie e nemmeno le ragioni di tale presunta vessatorietà;

che appaiono dunque meritevoli di apprezzamento le ragioni dell'opposta, per le quali la durata del presente procedimento non può che rappresentare un pregiudizio, donde la sussistenza dei suaccennati presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;

rilevato

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



che l'art. 185 bis c.p.c. prevede che "il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa";

ritenuto

che allo stato non sia possibile formulare proposta conciliativa attesa la ravvisata infondatezza dei motivi di opposizione sollevati;

rilevato

che il presente processo è sottoposto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28;

rilevato

che la Corte di Cassazione Sezioni Unite con Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 ha stabilito che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo";

**PQM**

CONCEDE la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 9395/2019 nei confronti di [REDACTED]

ASSEGNA a parte opposta il termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28;


FISSA per l'eventuale prosecuzione del giudizio l'udienza del 12/03/2021 ore 11,00.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, 28/09/2020

**Il Giudice**

Dr. Paolo Andrea Vassallo



L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



